

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano
Rep. /

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BUONARROTI IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). PERIODO NOVEMBRE 2024 – OTTOBRE 2026. CIG

L’anno.....addì.....del mese di.....alle ore..... in
....., presso gli Uffici comunali ubicati in Via Tizzoni, n.2

Avanti a me, dott.ssa. _____, Segretario Generale del Comune di Cernusco sul Naviglio, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti di cui il Comune sia parte, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell’art. 97 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, sono personalmente comparsi i Sigg:

da una parte:

- , Dirigente del SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, COMMERCIO EVENTI, CULTURA E SPORT, nato a il, domiciliato per la Sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo Atto, in forza di quanto stabilito dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 13.07.2020, in rappresentanza e per conto del Comune di Cernusco sul Naviglio – cod. fisc. 01217430154 che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità “Comune” o “Concedente”;

dall’altra parte:

- il Sig., nato a..... il, residente in, che interviene in questo Atto in qualità di della....., capitale sociale lire....., codice fiscale....., con sede legale in iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero....., che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”.

(oppure nel caso in cui l’atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria)

- il Sig., nato a il....., residente in il quale interviene in questo “Atto” in qualità di procuratore speciale (o generale) della....., capitale sociale lire, codice fiscale, con sede legale in....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n., che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”, in forza della procura speciale (o generale) repertorio numero del, autenticata nella firma dal dott., Notaio in, allegata in originale al presente “Atto” sotto la lettera “...”.

(oppure nel caso di ditta individuale)

- il Sig., nato a il....., residente in ... il quale interviene in questo "Atto" in qualità di titolare della, codice fiscale....., con sede legale in....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n., che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario.”

Detti Componenti,

PREMETTONO

- che con determinazione n. 977 del 07.08.2024 sono stati approvati il disciplinare, il bando, il capitolato speciale d'oneri corredati dei relativi allegati, nonché lo schema di convenzione e i restanti atti di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro sportivo comunale di via Buonarroti, e contestualmente si è disposto di procedere alla scelta del contraente privato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 182 e seguenti del D.Lgs.vo 36/2023 aggiudicando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Scolastici Commercio Cultura Eventi e Sport n. [] del [] 2024, esecutiva a termini di legge, veniva disposta l'aggiudicazione della concessione del servizio di cui trattasi in favore dell'impresa "[]" divenuta efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i;
- sono stati esperiti positivamente i controlli circa il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che con nota in data [] prot n° [] è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n°36/2023 e che per la presente convenzione non si applica ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. d) il termine dilatorio;
- al suddetto servizio è stato attribuito il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara): [] ed il codice CUP G99I24000610004;

(solo in caso di società di capitali)

- che il Concessionario ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data..... circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il..... al n. ;
- che con nota prot. n. della Banca Dati Nazionale Antimafia è stata trasmessa richiesta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs.vo 159/2011 da cui risulta

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano che anche la precedente premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che per espressa decisione di rinuncia si omette di allegare tutta la documentazione citata, tranne il Capitolato Speciale d'Oneri e i relativi Allegati.

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

(Oggetto della Concessione)

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, come sopra rappresentato, affida al "Concessionario" che, come sopra rappresentato, accetta, assumendola la concessione del servizio di gestione, conduzione ed uso, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario, dell'impianto sportivo denominato "Centro sportivo di via Buonarroti" di proprietà del Comune di Cernusco sul Naviglio, situato in via Michelangelo Buonarroti, con esclusione del Centro Natatorio e la nuova zona Rugby, come meglio specificato e descritto nella planimetria e nel verbale stato di consistenza aggiornato al 15/07/2024 rispettivamente ALLEGATO A e ALLEGATO C del capitolato speciale e secondo le modalità prescritte da quest'ultimo.

Il Concessionario nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuto al rispetto del Regolamento del Centro sportivo comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 13/05/1999 (ALLEGATO B), nonché all'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, deliberate dal Comune.

Il Comune affida i servizi di gestione dell'impianto sportivo in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva alcuna. Il Sig. [] come sopra meglio individuato, si obbliga a far eseguire la concessione del servizio di cui in parola, si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad

assumere e si impegna, pertanto, a curarne l'esatta osservanza e a far pagare l'ammontare dei servizi nei modi e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Il Concessionario del servizio, ".....", con sede legale in, Codice Fiscale, procede alla nomina di un proprio responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei rapporti con il Comune che deve essere reperibile h. 24 e che viene individuato nella persona del sig., nato a il - mail:

Il Concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Il Concessionario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Concessionario si impegna, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente

L'esecuzione della concessione di servizio è subordinata all'osservanza piena e incondizionata di quanto stabilito nei seguenti documenti/testi e nei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamati, come se letteralmente trascritti:

- Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023;
- Capitolato Speciale d'Oneri e relativi Allegati;
- Bando di gara e relativo disciplinare di gara;
- chiarimenti di gara;
- Determinazione di aggiudicazione del Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione n. ___ del ___/___/202_;
- Offerte dell'Impresa "....." del ___ 2024;
- Comprova dei Costi della Manodopera della ditta del ___ 2024;
- Polizze di garanzia;

atti tutti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la cui ignoranza non potrà pertanto essere invocata al fine di proporre eccezioni.

In subordine disciplinano il rapporto contrattuale le norme vigenti in materia di appalti previste nel c.c. (con particolare riferimento alle disposizioni richiamate nel Capitolato Speciale d'Oneri) e nel c.p.c.

L'esecuzione della concessione dovrà avvenire sulla scorta della documentazione elencata nel presente articolo della convenzione.

La presente convenzione è riferita alla concessione del servizio di gestione del CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BUONARROTI IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO, le cui prestazioni, dettagliatamente disciplinate dal Capitolato Speciale, al quale si rinvia, sostanzialmente si riferiscono alla gestione del servizio nonché a qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, nonché a tutto quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, conservata agli atti.

ARTICOLO 3

(Pubblicità commerciale e sponsorizzazione)

All'interno degli spazi sportivi la pubblicità è affidata alle associazioni sportive utilizzatrici e regolamentata dalle rispettive convenzioni di utilizzo sottoscritte con il comune di Cernusco sul Naviglio.

È consentita al concessionario ogni forma di pubblicità all'interno del perimetro del complesso sportivo, ma fuori dagli impianti sportivi, ed anche rivolta verso l'esterno, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

Il Concessionario è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore. Il Comune, rimane, in ogni caso, estranea al rapporto contrattuale tra il Concessionario ed il soggetto interessato alla pubblicità. Pertanto il Concessionario libera fin d'ora

l'Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale in merito all'installazione e gestione degli spazi pubblicitari in oggetto.

I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati al Comune, tramite pec, entro 30 giorni dalla stipula.

Il concessionario avrà la possibilità di presentare al comune altri progetti pubblicitari attraverso predisposizioni di visori a LED. Tali progetti dovranno essere approvati dall'Amministrazione con contratti separati;

Il Concessionario dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.

Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte e dovrà trasmettere tempestivamente tramite pec, entro 30 giorni dalla stipula, i relativi contratti.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni/pubblicità aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, armi, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché relativa al gioco d'azzardo;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
- La titolazione o concessione di qualsiasi denominazione degli impianti sportivi presenti nel centro dato in gestione, è esclusiva competenza dell'Amministrazione.

ARTICOLO 4

(Durata della concessione)

Come previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Oneri, la concessione del servizio è di 2 (due) anni decorrenti dal ____/____/2024 al ____/____/____, eventualmente prorogabile di 1 (uno) anno.

Nel caso di chiusura dell'impianto sportivo o di sospensione del servizio di gestione, conduzione ed uso del predetto impianto per una causa non imputabile al Concessionario, la durata della concessione è sospesa sino alla data del riavvio della gestione, come risultante da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti.

Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e gli artt. 20 e 21 del presente atto.

ARTICOLO 5

(Contributo di gestione)

Alla luce del ribasso formulato in sede di gara, il corrispettivo dovuto dal "Comune" al Concessionario per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto, rapportato all'intera durata biennale del contratto definita all'art. 4, è definito nell'importo complessivo di € _____ iva di legge esclusa, risultante dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 1.000,00 (Iva esclusa).

L'importo stimato per l'eventuale opzione di proroga di cui all'art. 4, rapportato alla durata massima di 12 mesi, è quantificato in € _____ iva di legge esclusa, oltre ad € _____ per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6

(Pagamenti)

Il corrispettivo dovuto viene liquidato, previa verifica regolarità contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento di fatturazioni mensili di pari importo calcolato dividendo il corrispettivo spettante per il numero dei mesi di affidamento dell'incarico.

ARTICOLO 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Concessionario dichiara che gli estremi del conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva, sono i seguenti: _____
e che le persone delegate a operare su di essi sono: _____

La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone sopra citate deve essere tempestivamente comunicata alla parte Concedente.

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

ARTICOLO 8

(Obblighi del Concessionario)

Salvo quanto descritto all'art.2 della presente convenzione, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Oneri, sono a carico esclusivo del Concessionario tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione del servizio, nonché gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria delle aree oggetto della concessione con le modalità dettagliatamente illustrate nel Capitolato speciale di concessione (in particolare artt. 14, 14bis, 15 e 16) e offerte in sede di gara.

ARTICOLO 9

(Obblighi del Concedente)

Così come previsto dall'art. 17 del Capitolato speciale d'oneri, sono a carico del Concedente

- Stabilire le tariffe d'uso dell'impianto;
- assicurare, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione, da parte del Concessionario, degli interventi manutentivi ordinari di competenza del Concessionario
- La fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas necessarie a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'intero Centro oggetto del presente capitolato;
- Il controllo, la manutenzione e la revisione di tutti gli impianti di produzione del calore
- manutenzione straordinaria degli impianti;
- La concessione, su esplicita richiesta, di magazzini disponibili per il ricovero delle attrezzature di proprietà del concessionario funzionali allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione dell'area che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio, formulando una descrizione dettagliata delle cause, nonché a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario.

ARTICOLO 10

(Modifica della convenzione durante il periodo di efficacia)

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del codice dei contratti pubblici.

La Concessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 11

(Vigilanza e responsabilità)

Il Concessionario ha l'obbligo di esercitare la vigilanza, il controllo e la custodia dell'impianto sportivo oggetto della concessione. Il Concessionario, infatti, in relazione ai beni consegnati ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio. Eventuali danni che

venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione saranno a carico del Concessionario.

ARTICOLO 12

(Realizzazione di opere)

Eventuali lavori di miglioria dell'impianto ed in genere qualsiasi modifica e trasformazione che il concessionario dovesse eseguire, opportunamente autorizzati preliminarmente dall'Ufficio Comunale competente, rimarranno di esclusiva proprietà del Comune sin dal momento della loro realizzazione, senza diritto o pretesa ad alcun compenso o indennizzo di sorta.

È facoltà del Concessionario, durante tutta la durata della gestione, proporre eventuali interventi di miglioria anche se non espressamente dichiarate in sede di gara.

ARTICOLO 13

(Attrezzature ed arredi)

Il Concessionario potrà provvedere a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori rispetto a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, previa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione stessa. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Concessionario risulta consegnatario dei beni contenuti nelle strutture, nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta, senza relativa autorizzazione da parte del Comune, nel caso in cui si renda necessaria la restituzione o la rottamazione di beni inventariati, il concessionario dovrà attenersi alle procedure dell'ente e fare riferimento all'ufficio competente per l'inventario dei beni. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, purché non siano stati collocati in sostituzione di arredi usurati durante il corso della gestione.

ARTICOLO 14

(Garanzia Definitiva)

Il Concessionario a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117 – comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 32, del Capitolo Speciale, una garanzia definitiva, mediante fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata da _____ in data ____/____/20__ di Euro _____ (pari al 10% dell'importo contrattuale dato dal valore della concessione (€ _____)) che costituisce parte integrante del presente convenzione anche se non materialmente allegata.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Comune di Cernusco sul Naviglio potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi della gestione.

ARTICOLO 15

(Polizza assicurativa)

Il Concessionario ha prestato, a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi, polizza assicurativa RCT n. _____ rilasciata da _____ in data ____/____/____, Polizza Assicurativa RCO n. _____ rilasciata da _____ in data ____/____/____, che assolvono le previsioni dell'art. 27 del Capitolo Speciale d'Oneri:

ARTICOLO 16

(Penali/Sanzioni)

Nel caso di inadempimento agli obblighi contenuti nel Capitolato Speciale e nel presente contratto l'Amministrazione contesterà, a mezzo posta elettronica certificata, l'inadempienza riscontrata, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano confermati l'inadempimento contestato e la responsabilità del Concessionario, il Comune irrognerà una penale che potrà variare da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 3000 euro per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell'inadempienza accertata. La misura della penale verrà graduata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente seguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo

- ✓ mancata servizio di custodia dell'impianto affidato: € 500,00
- ✓ mancata esecuzione della manutenzione ordinaria del manto erboso e/o campo di gioco: € 1000,00.
- ✓ ogni azione e comportamento che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, costituisce causa di disservizio per l'utenza e, più in generale per i cittadini, da € 300,00 a € 2.500,00 secondo la gravità dei fatti.

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla Tesoreria Comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa di ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione di cui all'art. 32. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario con invito a reintegrare la cauzione stessa. Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno due inadempimenti contrattuali o a seguito di un'infrazione particolarmente grave l'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 36 del presente capitolato, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. In caso di inadempimenti di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell'impianto), la penale verrà applicata qualora l'inadempimento si protragga per almeno 5 giorni.

ARTICOLO 17

(Equilibrio economico finanziario e Revisione del PEF)

1. Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario presentato in sede di Offerta e allegato al presente Contratto.
2. Ai sensi dell'art. 177 del Codice, qualora si verificano fatti, non imputabili all'Affidatario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, il Concessionario potrà richiedere la revisione del PEF, che dovrà avvenire nei modi previsti dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC n. 9.
3. Gli eventi che possono dare luogo alla revisione del PEF (a seguire, anche «Eventi Destabilizzanti») sono riportati nel seguente elenco tassativo:
 - a. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti;
 - b. epidemie e contagi;
 - c. indisponibilità di alimentazione elettrica o acqua per cause non imputabili all'Operatore economico;
 - d. adozione di provvedimenti da parte dell'autorità competente che sospendano l'esecuzione del Servizio, per un periodo superiore a 150 giorni per causa non imputabile al Concessionario;
 - e. sopravvenienze di provvedimenti normativi o amministrativi che incidano in maniera rilevante sull'esecuzione del Servizio.
4. Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'Evento Destabilizzante, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario. L'Amministrazione valuterà se, sul piano economico-finanziario, sussistano o meno i presupposti per procedere alla revisione del PEF. Nel caso in cui vi siano i suddetti presupposti, l'Istituto darà comunicazione al Concessionario, il quale dovrà predisporre un nuovo Piano Economico Finanziario e relazione illustrativa (a seguire, anche «PEF Aggiornato») che illustri il valore dei parametri finanziari prima e dopo l'impatto dell'Evento Destabilizzante.

5. Il Concessionario trasmetterà tempestivamente all'Amministrazione Concedente il PEF Aggiornato ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione del PEF Aggiornato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'affidamento e all'esame delle disposizioni del presente Contratto, e ne concorderanno la revisione che porterà alla predisposizione di un nuovo piano economico finanziario (a seguire, anche «PEF di Riequilibrio») e che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:
- la proroga della Concessione;
 - forme di contribuzione pubblica previste nella normativa;
- e comunque in modo tale da ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
7. Le modalità di riequilibrio rientrano nella piena disponibilità del Concedente.
8. A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo, il PEF sarà sostituito dal PEF di Riequilibrio. In ogni caso, la revisione del PEF dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'Operatore e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al Contratto.
9. Le parti dovranno cooperare con lealtà e buona fede per individuare le modalità di adeguamento del PEF al nuovo equilibrio riportando il Contratto alle condizioni di equilibrio individuate nel PEF vigente.

ARTICOLO 18

(Responsabilità)

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della convenzione. È altresì, responsabile nei confronti della stazione concedente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Concedente sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ARTICOLO 19

(Vigilanza e controlli)

Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull'operato del Concessionario all'interno degli impianti sportivi.

Al termine di ciascun anno sportivo e comunque entro il 30 settembre il Concessionario si obbliga a fornire un rendiconto relativo alle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo. Il rendiconto deve essere composto da una relazione sull'andamento dell'anno sportivo con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- relazione descrittiva della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa con il dettaglio dei relativi importi
- attività o manifestazioni svolte nel periodo dal 12 giugno al 31 agosto di ogni anno;
- adempimenti normativi di legge relativi a dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
- interventi programmati effettuati.

L'Amministrazione comunale allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento e dai suoi collaboratori, che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo del servizio affidato.

Il soggetto concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste nonché i dati contabili della gestione, in particolare il bilancio annuale dell'impianto e report sulle attività indicate dal presente capitolato.

In caso di violazioni di norme di legge o regolamenti o di disposizioni del presente contratto, il Comune effettua le dovute contestazioni al Concessionario assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali deduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine o in caso di giudizio negativo sulle

motivazioni addotte, il Comune può applicare le penali previste e/o risolvere il contratto secondo i termini e le modalità definite dal presente capitolato e dal contratto che sarà stipulato tra le parti.

ARTICOLO 20

(Risoluzione)

In caso di inosservanze gravi da parte del concessionario degli obblighi e delle condizioni stabilite nel capitolato speciale e nel presente contratto, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni decorrenti dal relativo ricevimento.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 190 del D.Lgs 36/2023, il contratto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile:

- dopo due contestazioni di inadempienza contrattuale, che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
- carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio;
- danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale dell'aggiudicatario;
- inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- grave e/o reiterata inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
- esecuzione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- inadeguata o carente capacità da parte del concessionario di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, dopo accertamento e verifica;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione;
- cessione del contratto e di crediti o sub-concessione, nei casi in cui questa non è consentita o non è stata autorizzata dall' Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all'aggiudicatario alcun indennizzo e l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Le inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall' Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 21

(Recesso)

Il Comune potrà recedere dal contratto di concessione, con preavviso non minore di due mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento della relativa comunicazione, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

L'indennità dovuta al gestore è determinata secondo quanto previsto dall'art. 190, comma 4 e 5 del D.Lgs. 36/2023.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con pec o lettera raccomandata al Comune.

ARTICOLO 22

(Prevenzione, sicurezza ed antinfortunistica)

Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all'Amministrazione Comunale, un piano di sicurezza dei propri lavoratori ed attuarne i contenuti entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività. Nel corso della gestione il Concessionario dovrà verificare la presenza di eventuali rischi di interferenza con le attività di altre ditte che a qualsiasi titolo entreranno nella struttura.

Il Concessionario è tenuto, ai sensi di Legge, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 L. n. 609/1996 e D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e lavoratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.

Per tutta la durata del presente contratto, viene delegato al Concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata.

Sono a carico del Concessionario gli adempimenti a esso riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare all'ufficio tecnico del Comune.

Il Concessionario procede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che viene individuato nella persona del sig. _____, nato a _____ il _____ - mail: _____

Il Concessionario procede, altresì, alla nomina del rappresentante per la sicurezza che viene individuato nella persona del sig. _____, nato a _____ il _____ - mail: _____

Il Concessionario dichiara che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro.

Il Concessionario dichiara di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere:

- a) a predisporre il Piano di Gestione delle Emergenze, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- b) ad installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- c) a predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con tutte le indicazioni previste dalla legge;
- d) a predisporre le planimetrie di orientamento da esporre in prossimità delle vie di esodo;
- e) a nominare il terzo responsabile deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica, aggiornando il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati. Il Concessionario dovrà garantire la revisione periodica dei presidi antincendio presenti negli edifici. Il servizio dovrà essere affidato ad una ditta specializzata e la registrazione dei controlli dovrà essere tenuta nelle forme previste dalla legge. Alla scadenza del contratto e in ogni momento su richiesta del Comune dovrà essere consegnata/esibita la documentazione attestante i controlli eseguiti.

ARTICOLO 23

(Cessione del contratto e sub concessione)

Per tutta la durata del servizio e vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

È altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto senza preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art. 189 del D.lgs. n. 36/2023.

È fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, pena di decadenza del contratto.

È data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi sotto elencati a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti per gli affidamenti pubblici:

- lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ampliamento previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- manutenzioni;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.

I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune prima dell'attivazione del servizio.

Resta fermo che il concessionario rimane solo ed unico responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune di Cernusco sul Naviglio e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

ARTICOLO 24

(Restituzione degli immobili)

Alla scadenza del presente contratto il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto comprensivo di eventuali addizioni e migliorie.

Tale riconsegna deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero, in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale entro il termine congruo stabilito dall'Amministrazione Comunale e comunicato al Concessionario con lettera PEC, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Gli immobili e mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità.

All'atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili.

L'Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per gli eventuali lavori di miglioria dell'impianto ed in genere per qualsiasi modifica e trasformazione che il concessionario dovesse eseguire. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione Comunale per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile. Si dà atto che il Concessionario in deroga all'art. 936 del codice civile, rinuncia a richiedere all'Amministrazione Comunale, per gli interventi predetti, il pagamento del valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera, nonché l'aumento del valore recato al fondo, o, comunque, indennità o compensi di sorta.

Eventuali immobili o lavori realizzati senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale non daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento non ammortizzata.

In ogni caso, alla scadenza del presente contratto, l'Amministrazione Comunale ha diritto di pretendere la messa in ripristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

Il Concessionario deve, comunque, riconsegnare gli immobili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione.

Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombrò d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese del Concessionario.

Se in occasione della riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria, il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale un corrispettivo per la loro sistemazione.

Il Concessionario, all'atto della riconsegna degli impianti, ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 25

(Personale in servizio)

Nel rispetto dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, il Concessionario deve impiegare personale in regola con i contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria in vigore e con i diritti previdenziali ed assistenziali, che deve essere dotato delle capacità e delle qualifiche professionali necessarie ed in numero sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'impianto sportivo e la regolare fruizione dell'utenza.

Il personale adibito ai vari servizi oggetto del presente contratto non intrattiene alcun rapporto con il Comune, in quanto alle esclusive dipendenze del Concessionario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti. Nessuna aspettativa, pertanto, potrà essere rivendicata a tal riguardo nei confronti del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il Concessionario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero, in caso di non soggezione agli obblighi, deve presentare la dichiarazione attestante la condizione di non soggezione a tali norme.

Il concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CC.NN.LL. di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni;

Il personale impiegato dal Concessionario per la gestione e fruizione dell'impianto sportivo deve mantenere un comportamento corretto e irreprensibile con gli utenti e il pubblico.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario utilizzato

Il Concessionario dovrà garantire l'adempimento di tali obblighi anche per le eventuali imprese subappaltatrici per le attività per le quali, ai sensi dell'art. 21 del presente contratto, è ammesso l'affidamento in appalto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi competenti;

ARTICOLO 26

(Trattamento dei dati personali)

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali Il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L'informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/> al link <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/> oppure presso il Servizio Sport. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

ARTICOLO 27

(Divieto di cessione della convenzione)

La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

È vietata quindi la cessione, anche parziale, del contratto da parte della, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese

ARTICOLO 28

(Spese convenzionali)

Ai sensi dell'art. 43 del Capitolato Speciale, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione della convenzione sono a carico del Concessionario. Per quanto riguarda l'IVA si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi fiscali, nonché, le conseguenze che sotto forma di soprattasse, penalità, maggiori interessi o altro, derivassero da eventuali inottemperanze. Inoltre, sono a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti

occorrenti durante l'esecuzione del servizio, dalla consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 29

(Registrazione)

Ai fini fiscali, si dichiara che il contratto è soggetta a I.V.A. in misura di Legge e, pertanto, per la concessione del servizio di che trattasi viene richiesta la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131

ARTICOLO 30

(Controversie)

È esclusa la clausola arbitrale, in caso di eventuali controversie, sarà competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 31

(Codice di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati alla presente convenzione – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Il Concessionario al fine dell'applicazione dell'art. 53) comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n°190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors) dichiara che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto

ARTICOLO 31

(Norme finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si richiamano - per quanto necessarie - le clausole degli atti di gara che attengono anche indirettamente al rapporto contrattuale tra Amministrazione e concessionario e le norme vigenti se e in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto elettronicamente da persone di mia fiducia, composto da n. _____ facciate intere e n. _____ righe dell'ultima facciata (_____), oltre al documento allegato. Della presente convenzione ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per specifica dispensa concessami dalle parti; le parti medesime, trovandolo conforme alla propria volontà, con me lo firmano digitalmente, in segno di accettazione e conferma.

LA DITTA CONCESSIONARIA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L'UFFICIALE ROGANTE